

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione
sul messaggio 14 aprile 1955 circa la adesione del Cantone Ticino
al concordato intercantonale sulle funivie e sciovie
non soggette alla concessione federale

(del 7 giugno 1955)

La Commissione della Legislazione ha esaminato il messaggio del Consiglio di Stato che propone l'adesione del nostro Cantone al concordato intercantonale sulle funivie e sciovie non sottoposte alla concessione federale mediante l'accettazione del disegno di decreto legislativo. Le circostanze di fatto essenziali, favorevoli all'oggetto, sono le seguenti :

I Cantoni di S. Gallo, Vallese e Glarona hanno preso la iniziativa di promuovere conferenze con gli altri Cantoni al fine di raggiungere un accordo che consenta di fissare prescrizioni uniformi, di conferire la migliore sicurezza agli impianti, al relativo esercizio e, infine, di istituire un servizio di controllo convenientemente preparato e tale da poter assicurare ai Cantoni concordatari una assistenza adeguata, specie sulle questioni di ordine tecnico. La fase conclusiva si è avuta nella conferenza tenuta a Berna il 15 ottobre 1951 alla quale hanno partecipato i delegati di dodici Cantoni (Ticino, Lucerna, Uri, Svitto, Glarona, Friburgo, Basilea campagna, S. Gallo, Grigioni, Vallese e Untervaldo — entrambi i semi Cantoni —). Si è giunti alla approvazione formale del testo di concordato e di un progetto di regolamento, con l'annuenza degli organi del Dipartimento federale competente, riservata l'adesione delle rispettive Autorità legislative cantonali e, infine, la ratifica del concordato da parte dell'alto Consiglio federale.

La esperienza fatta nei Cantoni più direttamente interessati (regioni di montagna soprattutto) e la notevole diffusione delle teleferiche e di altri impianti speciali del genere nel campo del turismo e dello sport (seggiovie, slittovie, sciovie) hanno determinato una netta opinione nel senso che le disposizioni in vigore non permettono di regolare adeguatamente la situazione di fatto attuale e quella futura, non solo, ma si ritiene che il controllo degli impianti deve essere reso più concreto e più efficace. Per quanto riguarda il nostro Cantone si afferma che la legge del 22 marzo 1913 sulle funi metalliche è applicabile soltanto ai telefoni usati per il trasporto di materiali e di merci e, per quanto si riferisce al trasporto di persone, alle teleferiche di carattere agricolo e forestale menzionate nella Ordinanza federale del 13 ottobre 1932. D'altra parte, si hanno serie difficoltà a disporre di tecnici specializzati che possano, con sicurezza competenza, esaminare e vagliare i progetti di nuovi impianti ed esistono non poche e preoccupanti lacune sul piano di un razionale ordinamento della materia. Le quali cose pongono lo Stato nella condizione di dover ritenere che il concordato offre le migliori garanzie e costituisce il mezzo più idoneo per giungere a una organizzazione attrezzata e razionale, tale insomma da offrire la necessaria sicurezza al grande e viepiù crescente numero di persone che usufruiscono dei nuovi mezzi di trasporto in esame.

La stessa Confederazione incoraggia un siffatto riordinamento e lo ritiene consigliabile per molti aspetti. Il campo di applicazione interessa tutte le teleferiche usate per il trasporto di persone o di merci, così pure le sciovie. Sono escluse quelle soggette a concessione federale (teleferiche che trasportano più di quattro persone) e le teleferiche che vengono esclusivamente adibite al tra-

sporto di materiali o di merci, in quanto non pongano in pericolo la circolazione e gli impianti adibiti ad uso pubblico (fili a sbalzo, telefoni a scopo edilizio, agricolo o forestale).

I Cantoni sono competenti a concedere l'autorizzazione preventiva di eseguire gli impianti e di utilizzarli nella propria giurisdizione. L'organo sovrano del concordato è la Assemblea dei delegati cantonali (chiamata « conferenza ») a cui sono deferiti poteri legislativi e la facoltà di nominare i membri dell'Ufficio direttivo, il segretario, i verificatori dei conti; di designare il servizio di controllo tecnico, approvare i conti e fissare i contributi dei Cantoni. L'Ufficio direttivo è l'organo esecutivo che esercita la vigilanza sul servizio di controllo, amministra e disimpegna altre funzioni amministrative. Gli oneri finanziari relativi al servizio di controllo sono sopportati dai concessionari secondo le norme stabilite da una speciale tariffa (esiste in atti un progetto di tariffa che sarà definitivamente approvato dai delegati cantonali). I contributi dei Cantoni, atti a garantire la esecuzione del concordato, vengono fissati in base al numero ed alla importanza degli impianti, sempre da parte della Assemblea. Le tasse che sono prelevate dai Cantoni, servono a coprire le loro spese di amministrazione e devono essere stabilite in misura limitata, non onerosa, escluso ogni carattere fiscale. I Cantoni che aderiscono al concordato possono recedere dallo stesso alla fine di ogni anno civile, mediante un preavviso di un anno. Infine le disposizioni transitorie stabiliscono che gli impianti esistenti sottoposti al controllo devono essere adattati alle prescrizioni concordatarie ed al regolamento entro un termine da fissare dai Cantoni, al più tardi entro dieci anni dalla adesione degli stessi al concordato.

Non esistono impedimenti di ordine costituzionale per la istituzione del concordato. Esso trova la sua base nell'art. 7 cpv. 2 della Costituzione federale che autorizza i Cantoni a stipulare convenzioni su oggetti che non siano in contrasto con i diritti della Confederazione o di altri Cantoni.

Per questi motivi e per gli altri illustrati nel messaggio governativo la Commissione vi invita ad approvare il disegno di decreto proposto dal Consiglio di Stato.

Per la Commissione della Legislazione :

P. Barchi, relatore

Bernasconi — Bianchi — Nessi — Probst
— Stefani — Tettamanti — Visani